



Lupi, l'avv. Roberto Righi per parte convenuta.

ritenuto in

### FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 15 maggio 2024, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il dott. Maurizio Giacometti, per chiederne la condanna al risarcimento, in favore dell'Azienda USL Toscana Centro, del presunto danno all'immagine, quantificato da parte attrice in 30.000 euro, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La pretesa erariale trae origine dalla condanna del convenuto per il reato di abuso d'ufficio, avvenuta con sentenza del Tribunale di Firenze, n. 44 del 2015, divenuta irrevocabile in data 8 febbraio 2023.

Le condotte accertate nel procedimento penale si sostanziano nel fatto che Giacometti, in qualità di Dirigente dell'AUSL, attraverso più azioni esecutive riconducibili a un medesimo disegno criminoso, ha posto il proprio operato al servizio degli interessi di Dario Cecchini, intenzionalmente procurando a quest'ultimo un ingiusto vantaggio in relazione all'attività di ristorazione svolta dal medesimo.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il convenuto, nella sua qualità di Responsabile del competente settore presso l'Azienda sanitaria, avrebbe inizialmente omesso di protocollare la richiesta, avanzata dalla Polizia giudiziaria, di esecuzione di un controllo sull'impianto di smaltimento liquami realizzato da Cecchini; successivamente, avrebbe allertato Cecchini della suddetta richiesta di controllo, per poi concordare col medesimo il sopralluogo, anziché effettuarlo a

sorpresa; infine, avrebbe rilasciato l'attestato di regolarità dell'impianto, pur nutrendo dubbi sulla reale destinazione di una cisterna d'acqua (per la quale Cecchini indicava "uso irrigazione", mentre si accertava trattarsi di uso come acqua potabile all'interno del ristorante).

La Procura ritiene quindi che tali condotte e la conseguente condanna di Giacometti in sede penale abbiano causato un grave detrimento dell'immagine dell'Amministrazione d'appartenenza, che parte attrice quantifica economicamente, in via equitativa, in 30.000 euro, tenuto conto delle modalità, consistenza e circostanze delle condotte contestate, della qualifica apicale del convenuto all'epoca dei fatti, della diffusione della notizia, della notorietà del privato coinvolto e del settore di incidenza.

**2.** Il convenuto si è regolarmente costituito e, a mezzo della difesa, ha chiesto:

- in via preliminare, un rinvio dell'udienza;
- nel merito, il rigetto della domanda;
- in subordine, la riduzione dell'importo di condanna.

A sostegno delle proprie domande, parte convenuta evidenzia innanzitutto di aver prodotto istanza di revoca della sentenza penale in seguito alla abrogazione del reato di abuso di ufficio; ritiene, di conseguenza, che andrebbe disposto il rinvio del presente giudizio, in attesa della conclusione del procedimento del giudice dell'esecuzione penale; ciò in quanto, in tesi difensiva, la revoca della sentenza per abolizione del reato farebbe venire meno gli stessi presupposti dell'azione erariale.

Nel merito, ritiene che una nuova condanna per i medesimi fatti violerebbe il principio del *ne bis in idem*, in quanto la richiesta risarcitoria si risolverebbe nell'estensione della sanzione penale già comminata, basandosi sulle stesse condotte.

La Procura, inoltre, avrebbe fatto riferimento ad articoli giornalistici ormai datati che, quindi, non costituirebbero una prova adeguata del danno all'immagine, dato che gli eventi risalgono ormai a oltre dodici anni fa. Sempre in tesi difensiva, il risarcimento richiesto apparirebbe comunque sproporzionato rispetto alla condanna penale, quest'ultima pari al minimo edittale. In ogni caso, la richiesta della Procura dovrebbe comunque trovare una riduzione, essendo stata formulata anteriormente alla data di abrogazione del reato.

**3.** All'udienza di discussione, le parti hanno insistito per le conclusioni già rassegnate in atti.

**3.1.** La Procura si è opposta ad ogni ipotesi di rinvio o sospensione, argomentando in ordine alla sussistenza delle condizioni di esercizio dell'azione, in quanto tutti gli atti processuali risultano anteriori alla data dall'*abolitio criminis* mentre, allo stato, non è ancora intervenuta alcuna revoca della sentenza penale di condanna. A tale proposito, parte attrice ha altresì evidenziato la pendenza di una questione di legittimità costituzionale relativa alla norma abrogatrice.

Nel merito, ha argomentato come una condanna non integrerebbe alcuna violazione del principio del *ne bis in idem*, evidenziando, in particolare, la natura risarcitoria del pregiudizio arrecato all'immagine della Pubblica amministrazione.

Con riguardo alla quantificazione del danno all'immagine, è stato richiamato quanto già indicato nell'atto introduttivo, sottolineando che l'Azienda sanitaria ha stimato il danno stesso in una somma pari a 50.000 euro. In tale contesto, la richiesta formulata dalla Procura, pari a 30.000 euro, appare già contenuta rispetto alla valutazione originaria. Nondimeno, si è ritenuto opportuno considerare elementi quali la notorietà del soggetto coinvolto nei fatti penalmente rilevanti e il conseguente *clamor fori*, quale indice rilevante nella determinazione dell'effettiva entità del danno all'immagine subito.

**3.2.** La difesa del convenuto, per contro, ha insistito sull'opportunità di attendere l'esito della pronuncia di revoca, richiamandosi espressamente all'art. 673 c.p.p.

Nel merito, ha preliminarmente invocato il principio del *ne bis in idem*, facendo espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU.

Quanto alla determinazione del danno, la difesa ha reiterato l'eccezione di sproporzione rispetto alle circostanze concrete del caso, sottolineando il decorso del tempo e chiedendo la riduzione della pretesa ad un decimo dell'importo richiesto. A sostegno di tale richiesta, ha richiamato il precedente giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza della Sezione III Centrale d'Appello della Corte dei conti del 27 gennaio 2021, n. 31.

Al termine dell'udienza, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** La pretesa erariale trae origine dai fatti già definitivamente

accertati in sede penale, culminati nella condanna dell'odierno convenuto per il reato di abuso d'ufficio (Tribunale di Firenze, sentenza n. 44/2015, irrevocabile dall'8 febbraio 2023), per condotte poste in essere nella qualità di dirigente della locale Azienda sanitaria e finalizzate a procurare un indebito vantaggio a un privato operatore economico nel settore della ristorazione.

In particolare, il convenuto, secondo l'impianto accusatorio confermato in sede penale, ha omesso di protocollare una richiesta di verifica avanzata dalla Polizia giudiziaria ed avvisato il privato del controllo in programma, per poi concordare un sopralluogo preventivamente comunicato anziché a sorpresa e rilasciare un'attestazione di regolarità di un impianto, pur nella consapevolezza di potenziali irregolarità.

La Procura, ritenendo tali condotte gravemente lesive dell'immagine dell'Amministrazione, ha quantificato in via equitativa il relativo danno in 30.000 euro, tenendo conto della qualifica dirigenziale del convenuto, delle modalità e della diffusione delle vicende e della notorietà del soggetto privato coinvolto.

**2.** Preliminarmente, occorre esaminare l'istanza di rinvio d'udienza avanzata in memoria dalla parte convenuta, che deve essere previamente riqualificata come domanda di sospensione del processo.

**2.1.** L'art. 92 c.g.c disciplina il rinvio dell'udienza nel processo per responsabilità amministrativa, prevedendo che il Presidente possa disporlo per motivi organizzativi o su istanza motivata di parte, previo parere del Pubblico Ministero.

Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta formulata nella memoria

difensiva non trova giustificazione in alcun impedimento di natura organizzativa, né in ragioni inerenti alla gestione dell'udienza.

Al contrario, la motivazione fornita — ossia l'attesa della definizione del procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione, nella prospettiva di una possibile revoca della sentenza penale per *abolitio criminis* — integra, per come formulata, una domanda preliminare di sospensione del processo.

**2.2.** Va evidenziato che la Procura regionale, nell'udienza di discussione ha, comunque, formulato espressa opposizione alla richiesta avanzata dal parte convenuta, indipendentemente dalla sua qualificazione come rinvio o sospensione. Tale opposizione assume rilevanza sia ai sensi dell'art. 92 c.g.c., il quale impone che il rinvio possa essere disposto dal Presidente previo parere del Pubblico Ministero, sia ai sensi dell'art. 106, co. 2, c.g.c., che condiziona la sospensione del processo all'accordo tra le parti.

In assenza di tale accordo, resta quindi esclusa la possibilità di accogliere un rinvio o una sospensione consensuale, dovendosi, di conseguenza, ricondurre la fattispecie all'unica ipotesi residua, disciplinata dall'art. 106, co. 1, c.g.c.

**2.3.** Quest'ultima norma contempla la sospensione del processo esclusivamente nei casi in cui la definizione di una controversia pregiudiziale si configuri come un antecedente logico-giuridico necessario per l'adozione di una decisione nel giudizio principale (Corte conti, Sez. riun., ord.15 ottobre 2022, n. 22, Sez. II App., sent. 17 marzo 2021, n. 87) ed è quindi in tali termini che l'istanza difensiva

va qualificata ed esaminata.

**3.** La richiesta di rinvio, pur se riqualificata come domanda di sospensione del processo, non può essere accolta, in quanto, allo stato, non sussistono pregiudiziali ai sensi dell'art. 106, co. 1, c.g.c. e, di conseguenza, occorre disporre la prosecuzione del presente giudizio.

**3.1.** Com'è noto, in base a quanto disposto dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, la sentenza irrevocabile di condanna penale rappresenta condizione per l'esercizio dell'azione erariale per il risarcimento del danno all'immagine della Pubblica amministrazione (su tutte, si veda Corte cost., sent. n. 123/2023).

Anche a seguito dell'introduzione del Codice di giustizia contabile, tale azione risulta circoscritta ai reati contro la Pubblica amministrazione di cui al capo I, titolo II, libro secondo del Codice penale (Cass. pen., Sez. II, sent. 21 ottobre 2020, n. 35447), con la sola eccezione dell'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, ove si prescinde da ogni ulteriore condizione sostanziale o processuale non espressamente prevista dall'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 (Corte conti, Sez. II App., sent. 27 maggio 2020, n. 140).

**3.2.** L'intervenuta *abolitio criminis* del reato di abuso d'ufficio – avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 - solleva la questione della operatività della condizione sancita dal citato art. 17, comma 30-ter, in relazione agli effetti extrapenali delle sentenze di condanna.

Infatti, il principio codificato nell'art. 2 c.p., che vieta la punibilità di un

fatto non più qualificato come reato da una legge posteriore, produce effetti esclusivamente nell'ambito della sfera penale, determinando la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna; la stessa giurisprudenza penale ha del resto affermato che "dal tenore della norma si evince chiaramente, argomentando a contrario, che le obbligazioni civili nascenti dal fatto illecito non cessano" (Cass. pen., Sez. V, sent. 1° aprile 2016, n.31627).

Tale norma, quindi, non regola gli effetti che eccedono la sfera penale, né disciplina l'incidenza della revoca della sentenza di condanna sulla giurisdizione contabile, che opera su presupposti e finalità autonome rispetto a quelle proprie della giustizia penale.

La Corte dei conti, infatti, non si limita a recepire passivamente gli esiti del giudizio penale, ma esercita un sindacato volto alla tutela del patrimonio pubblico e alla valutazione del danno arrecato alla Pubblica amministrazione.

**3.3.** In tale contesto, deve rammentarsi che l'autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale (tra le moltissime: Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2017, n. 35205) rappresenta un principio cardine e implica che l'azione erariale possa fondarsi su una base fattuale e probatoria distinta, non subordinata agli esiti del procedimento penale.

Ulteriormente, va rimarcato che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità erariale per danno all'immagine, in quanto caratterizzata da natura risarcitoria, si sottrae al principio penalistico della retroattività della legge più favorevole (Corte conti, Sez. I App., sent. 24 luglio 2024,

n. 170) trovando fondamento in un accertamento autonomo della lesione arrecata alla reputazione della Pubblica amministrazione.

La quantificazione del danno all'immagine è poi improntata a criteri equitativi, che valorizzano elementi quali la gravità del comportamento, il ruolo del soggetto agente e l'impatto del fatto sulla comunità amministrata, consentendo così di delineare una risposta giurisdizionale commisurata alla lesione subita dall'ente pubblico. Ne consegue che, pur in presenza di un contesto normativo mutato, il giudizio contabile mantiene la propria autonomia, ancorandosi a un'istruttoria specifica e distinta da quella penale, per accertare in concreto il pregiudizio arrecato all'Amministrazione e determinarne la risarcibilità.

**3.4.** Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, fornite dalla giurisprudenza, deve ritenersi che, anche in caso di *abolitio criminis*, l'azione erariale per il risarcimento del danno all'immagine può essere esercitata in presenza di una sentenza penale di condanna non più impugnabile con mezzi ordinari – quindi integrante a tutti gli effetti la condizione di cui all'art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009 - qualora sussistano fatti lesivi che abbiano causato un discredito concreto e dimostrabile alla Pubblica amministrazione.

In altri termini, ai fini della prosecuzione del giudizio, ciò che riveste carattere determinante è la presenza di una sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., ossia non più suscettibile di impugnazione con mezzi ordinari

**3.5.** Alla luce delle argomentazioni esposte, si deve concludere che

l'istanza di revoca della sentenza penale di condanna non costituisce presupposto idoneo a determinare la sospensione del processo contabile. L'eventuale revoca, infatti, non assume la funzione di antecedente logico-giuridico necessario per la prosecuzione del giudizio, poiché tale ruolo è già rivestito dalla sentenza di condanna attualmente esistente.

La eventuale futura revoca della sentenza penale, in seguito ad *abolitio criminis*, configura un evento privo, al momento, di concretezza o determinabilità in ordine alla sua realizzazione e ai suoi effetti giuridici.

Parimenti, non risulta attualmente definibile se gli effetti penali derivanti dalla condotta oggetto di esame, valutati in relazione al momento della loro consumazione, siano destinati a permanere, tenuto conto anche della attuale pendenza di una questione di legittimità costituzionale concernente la norma abrogatrice (Trib. Firenze, Sez. III pen., ord. 24 settembre 2024). Siffatte eventualità si collocano però, evidentemente, tutte al di fuori dell'ambito del presente giudizio e non possono quindi incidere sulla valutazione della condizione di esercizio dell'azione, né possono, di conseguenza, configurare una pregiudiziale nel senso previsto dall'art. 106, co.1, c.g.c.

In questo momento, ciò che assume rilevanza ai fini del giudizio è l'esistenza della sentenza penale di condanna, quale elemento costitutivo attualmente sussistente, che fonda la domanda sottoposta all'esame di questo giudice.

La persistente operatività, ancorché temporanea, degli effetti extrapenali della sentenza, consente quindi di scrutinare se i

comportamenti posti in essere abbiano effettivamente compromesso il prestigio della Pubblica amministrazione, alla luce dei parametri già consolidati in giurisprudenza.

**4.** Nel merito, la domanda va accolta, sebbene rideterminando, in via equitativa, l'importo di condanna in 15.000 euro, da intendersi già inclusivi di rivalutazione monetaria.

**4.1.** L'eccezione difensiva, per la quale una condanna al risarcimento del danno rappresenterebbe una violazione del *ne bis in idem*, è destituita di fondamento e va, pertanto, disattesa.

Il principio del *ne bis in idem*, sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, postula il divieto di un doppio giudizio o una duplice sanzione per il medesimo fatto.

Tuttavia, nell'ordinamento italiano, tale principio subisce un'applicazione peculiare nelle ipotesi di concorso tra giurisdizione penale e contabile, in particolar modo in relazione al danno all'immagine della Pubblica amministrazione.

In tale prospettiva, la Corte EDU ha più volte ribadito (si veda, su tutte, la sentenza "Rigolio c. Italia" del 13 maggio 2014) che le giurisdizioni penale e contabile possono coesistere senza generare violazioni del principio in esame, fondandosi su finalità e presupposti distinti: l'una a tutela degli interessi generali della collettività, l'altra orientata alla salvaguardia degli interessi patrimoniali e reputazionali della Pubblica amministrazione.

La lesione dell'immagine istituzionale è infatti qualificata come un *vulnus* arrecato alla fiducia collettiva verso l'imparzialità e il buon

andamento della funzione pubblica, connotandosi quale danno di natura prevalentemente risarcitoria, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

Tale qualificazione consente di escludere ogni conflitto con il *ne bis in idem*, posto che il giudizio contabile, essendo finalizzato al ripristino patrimoniale del danno erariale, non assume natura afflittiva o repressiva analoga a quella del procedimento penale, neppure nel caso di danno all'immagine azionato in seguito a sentenza penale di condanna (Sez. I App., sent. 27 gennaio 2023, n. 66, Sez. III App, sent. 27 gennaio 2021, n 231).

Ne discende che l'esercizio della giurisdizione contabile successivo a un procedimento penale non integra alcuna elusione del principio del *ne bis in idem*, ma costituisce un presidio ulteriore della responsabilità pubblica, in quanto mirato a ristabilire il corretto equilibrio tra l'interesse pubblico lesa e le esigenze di giustizia patrimoniale e reputazionale dell'Amministrazione.

**4.2.** Quanto agli elementi costitutivi della responsabilità, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel giudizio contabile la sentenza penale irrevocabile di condanna acquista efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

In questo contesto, si osserva che le condotte accertate in sede penale risultano lesive dei valori costituzionali di buon andamento e imparzialità, principi cardine del corretto funzionamento dell'apparato pubblico.

Tali condotte si caratterizzano, per quanto qui rileva, per l'abuso delle proprie funzioni, con particolare gravità in un settore cruciale come quello della salute pubblica. Esse hanno determinato una inammissibile subordinazione dell'interesse pubblico a finalità di carattere privato, compromettendo così i valori fondamentali su cui si fonda l'azione amministrativa.

L'elemento soggettivo emerge con chiarezza: la condotta del convenuto non può essere derubricata a mera colpa grave, bensì evidenzia la sussistenza del dolo, anche nella forma eventuale, con consapevole accettazione del rischio di arrecare un danno d'immagine all'Amministrazione.

Tale consapevolezza è rafforzata dalla circostanza che l'illecito sia stato commesso durante l'esecuzione di un incarico conferito dalla Polizia giudiziaria, che avrebbe imposto un rigore rafforzato nella diligenza e riservatezza, palesemente disattese.

Appaiono dunque pienamente integrati tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, consistenti nel rapporto di servizio che lega l'autore della condotta alla Pubblica amministrazione, nell'elemento soggettivo del dolo che ha contraddistinto la condotta stessa, nella violazione di norme o principi di legalità e correttezza amministrativa, nel nesso di causalità diretta e immediata tra tale condotta e l'evento dannoso e, infine, nel pregiudizio arrecato all'immagine della Pubblica amministrazione, quale interesse giuridicamente protetto.

**4.3.** La quantificazione del danno deve avvenire in via equitativa, ai

sensi dell'art. 1226 c.c., considerando la gravità della condotta, il clamore mediatico suscitato nonché l'impatto negativo percepito all'interno e all'esterno della P.A. Tali elementi, valutati complessivamente, conducono a una stima intermedia tra l'importo richiesto dalla Procura (30.000 euro) e quello suggerito in via subordinata dalla parte convenuta (3.000 euro).

**4.3.1.** Sul punto, preliminarmente si deve osservare che non può trovare qui applicazione il criterio previsto dall'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, che stabilisce una presunzione legale secondo cui il danno in questione è determinato, salvo prova contraria, in misura pari al doppio del valore patrimoniale dell'utilità illecitamente percepita dal dipendente pubblico. Tale disposizione è inoperante nel caso di specie, poiché non è stato provato né contestato che il convenuto abbia tratto un vantaggio economico o patrimoniale dalla condotta illecita.

**4.3.2.** In assenza di presunzioni legali applicabili, la quantificazione deve basarsi sugli ulteriori parametri elaborati dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. I App., sentt. 24 luglio 2024, n. 170, 15 novembre 2022, n.332).

Tra i criteri rilevanti per determinare il danno arrecato all'immagine della Pubblica amministrazione, figurano la gravità della condotta (v. ad es. Sez. Toscana, sent. 14 giugno 2023, n. 172) il clamore mediatico (Sez. App. Sicilia, sent. 29 aprile 2021, n. 68) e l'effetto lesivo percepito all'interno dell'organizzazione (cd. *clamor fori* "interno": cfr. Sez. II App., sent. 8 febbraio 2024, n. 60).

**4.3.2.1.** Quanto alla gravità della condotta, essa non può essere valutata unicamente in relazione all'abuso finalizzato al vantaggio illecito di un privato, ma deve essere altresì esaminata alla luce del disprezzo dei principi cardine che regolano l'agire pubblico, quali l'imparzialità, la trasparenza e la legalità. L'illecito contestato compromette la fiducia della collettività nell'integrità e nella correttezza dell'Amministrazione pubblica, lesionando in modo diretto i valori fondanti dell'azione amministrativa.

È, dunque, necessario considerare che la condotta del convenuto ha determinato un'alterazione sostanziale dell'immagine dell'ente, incidendo sul rispetto dei doveri di imparzialità e trasparenza, i quali rappresentano presupposti imprescindibili per l'operato della Pubblica amministrazione.

**4.3.2.2.** Nell'esaminare il caso di specie si rileva, tuttavia, che il *clamor fori* assume dimensioni tutto sommato abbastanza contenute, avendo la Procura documentato esclusivamente la pubblicazione di tre articoli di stampa.

Sebbene si sia verificato un certo interesse mediatico, tale fenomeno non ha avuto un'eco di rilevante portata, né ha coinvolto una pluralità di mezzi di informazione o un numero significativo di fonti giornalistiche. La limitata esposizione pubblica ha determinato un impatto di limitata estensione, che non ha alimentato un dibattito pubblico duraturo e ampio.

In definitiva, l'effetto sull'opinione pubblica, seppur documentato, risulta limitato e l'Amministrazione ha potuto recuperare rapidamente

la propria reputazione.

Anche per quanto riguarda l'impatto della vicenda all'interno dell'ente pubblico coinvolto, la sua portata appare limitata e non risultano documentate conseguenze derivanti da un'influenza negativa sul fronte interno.

**4.3.2.3.** Non può invece essere accolta la tesi difensiva secondo cui il decorso del tempo dalla commissione dell'illecito avrebbe prodotto, ad oggi, una riduzione o mitigazione del danno all'immagine dell'Amministrazione.

La valutazione della lesione al bene giuridico tutelato deve essere effettuata con riferimento al momento in cui tale lesione si è verificata, senza che l'intervallo temporale poi intercorso possa assumere rilevanza quale elemento esimente o attenuante.

**4.3.2.4.** Per converso, neppure possono essere attribuite al convenuto le conseguenze derivanti dal prolungarsi del procedimento, in particolare in relazione alla rivalutazione monetaria del danno, maturata a seguito del considerevole lasso di tempo intercorrente tra la pronuncia della condanna e il momento della sua irrevocabilità.

Tale circostanza, infatti, concerne dinamiche temporali che, nella fattispecie, non sono riconducibili alla condotta del convenuto e non possono quindi comportare un aggravamento della sua posizione in relazione al ristoro del danno.

**4.4.** Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle domande formulate dalle parti, il Collegio ritiene congruo determinare il danno all'immagine in misura pari a 15.000 euro, da intendersi già

comprensivi della rivalutazione monetaria.

Questa determinazione risponde al principio di proporzionalità e riflette un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di riparare il pregiudizio arrecato all'Amministrazione e il dovere di contemperare l'entità della condanna con i principi di equità e ragionevolezza.

Sulla somma così determinata andranno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

**5.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura regionale:

- condanna Maurizio Giacometti al pagamento di 15.000,00 euro in favore dell'Azienda USL Toscana Centro, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;

- condanna altresì Maurizio Giacometti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di 437,45.= (Quattrocentotrentasette/45.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Marco Scognamiglio

Angelo Bax

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 22/01/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

*f.to digitalmente*